

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI
DI CARDIOLOGIA TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI
E LO "STUDIO CARDIOLOGICO DOTT. GIUSEPPE MASCIA & C. S.A.S.
ANNO 2015**

Contratto integrativo tra l'Azienda Sanitaria Locale n.6 di Sanluri e la struttura Sanitaria Studio Cardiologico Dott. Giuseppe Mascia & C. S.a.s., per l'acquisizione di prestazioni sanitarie di cardiologia per l'esercizio 2015.

L'anno 2015, addìdel mese diin Sanluri tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (di seguito denominata Azienda) con sede in Sanluri nella via Ungaretti n. 9, nella Persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dr.ssa Maria Maddalena Giua nata a Mandas il 27 marzo 1955 da una parte

e

la Struttura sanitaria Studio Cardiologico Dott. Giuseppe Mascia & C. S.a.s. (di seguito denominata Struttura), con sede in San Gavino Monreale, Via Santa Croce 16, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Giuseppe Mascia, nato a Cagliari il 03/09/1932, cod. Fisc MSCGPP32P03B354, dall'altra,

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo n. 8, prevede per le ASL la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto del Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010;
- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3, LR n. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 51/19 del 28.02.2012, l'Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea;
- che l'Azienda acquisisce e tiene conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In mancanza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella delibera della Giunta Regionale n. 51/19 del 28.02.2012;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato definito il Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- che il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale è stato definito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28 aprile 1998, e s.m.i., in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 11/09/2007 - Revisione del nomenclatore Tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale emanato con la D.G.R. n. 19/6 del 28/04/1998. primo equilibrio delle tariffe regionali verso quelle massime fissate a livello nazionale - e la DGR 33/20 del 31/07/2012, Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale. Revisione delle tariffe di alcune prestazioni della medicina di laboratorio.
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 del 20 dicembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni (deliberazione della Giunta regionale n. 11/7 del 21 marzo 2006; deliberazione della Giunta regionale n. 41/29 del 29 luglio 2008) è stata data attuazione alle disposizioni sui LEA, in particolare per quanto attiene alle condizioni cliniche di erogabilità delle prestazioni parzialmente escluse appartenenti alla branca di medicina fisica e riabilitativa, alle prestazioni di densitometria ossea e di chirurgia refrattiva;
- che con la delibera della Giunta regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007 sono stati dati indirizzi alle ASL per l'applicazione degli sconti tariffari previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27



accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale; che tale sconto non trova applicazione per le tariffe definite con la DGR 33/20 del 31/07/2012.

- che, il Dr. Giuseppe Mascia, in qualità di Amministratore delegato e Direttore Sanitario della Struttura, accreditata definitivamente con determina assessoriale n. 1616 del 06/12/2012, ha chiesto la rimodulazione e l'ampliamento dell'accreditamento dell'attività sanitaria svolta per le prestazioni e volumi di attività annuali;
- che con determina assessoriale n. 367 del 5 maggio 2015, la Struttura è stata autorizzata alla rimodulazione delle prestazioni e dei volumi di attività annuali precedentemente concessi in regime di accreditamento istituzionale definitivo con la succitata determinazione;
- che, da parte aziendale e dal competente Assessorato Regionale è stato espresso parere favorevole di funzionalità per la rimodulazione delle prestazioni sanitarie per totale annuo di 80 Holter (C.M. 89.50) e di 80 Ecocolor Doppler TSA (C.M. 88.73.5);
- che la Struttura potrà, a decorrere dal corrente anno 2015, effettuare, oltre alle prestazioni di cui all'allegato Y del contratto vigente per il triennio 2013/2015, prestazioni sanitarie di "Elettrocardiogramma Dinamico (Holter)" Cod. Ministeriale 89.50 e "Ecocolor Doppler TSA" Cod. Min. 88.73.50, in numero massimo di 80 annue per ciascuna prestazione;
- che sussiste la necessità di integrare il contratto stipulato in data 15 aprile 2013, adottato con atto deliberativo n. 377 del 09/05/2013, prevedendo una integrazione del relativo tetto di spesa nonché la modifica del meccanismo di regressione tariffaria secondo quanto previsto dalla DGR n. 31/14 del 06/08/2010;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le suesposte premesse fanno parte integrante della presente scrittura ed hanno comunque valore pattizio.

ARTICOLO 2

Le parti in epigrafe convengono che e il tetto di spesa lordo come quantificato nel contratto sottoscritto il 15 aprile 2013, e recepito con deliberazione n. 377 del 09/05/2013, è integrato, al lordo della regressione tariffaria, di ulteriori € 9.000,00, per l'anno 2015, secondo quanto meglio specificato nell'allegato Y, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In ragione dell'integrazione sopra evidenziata il tetto di spesa al netto della regressione tariffaria assegnato alla Struttura, risulta essere per l'anno 2015 pari a € 55.238,09 e al lordo pari ad € 58.000,00.


ARTICOLO 3

La struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Maria Maddalena Giua



Studio Cardiologico di Dr. Giuseppe Mascia & C. S.a.s.
Dr. Giuseppe Mascia